



# NewsLetter

## 2023

*Roma, 7 luglio 2023*

**A tutti gli Spedizionieri doganali**

*Si allega la Newsletter N° 10-2023 del 7 luglio*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Nuove misure di controllo in TARIC sui prodotti fitosanitari*
- *Fissato nuovo tasso di interesse per il pagamento dei diritti doganali*
- *Cambiamenti per l'istituto della diffida*
- *Nuove funzionalità del sistema AIDA*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali

### Sommario

Nuove misure di controllo in TARIC sui prodotti fitosanitari.....	2
Fissato il nuovo tasso di interesse per il pagamento dei diritti doganali .....	3
Cambiamenti per l'istituto della diffida .....	3
Nuove funzionalità del sistema AIDA.....	6
Corso 3/2023 I controlli radiometrici.....	7
"Il Doganalista" n°2 / 2023 è online!.....	8

## OSSERVATORIO DOGANALE



### Nuove misure di controllo in TARIC sui prodotti fitosanitari

Con l' avviso pubblicato il 20 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, a partire dal 3 luglio 2023, entreranno in vigore nuove misure automatizzate di controllo sui prodotti fitosanitari, in conformità al Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.24 e al Decreto del Ministero della Salute 30 novembre 2021, che si basano sulla normativa unionale.

I prodotti fitosanitari comprendono: gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al dettaglio o in forma di preparazioni o oggetti come nastri, stoppini e candele solforate e carte moschicidie.

Per assicurare la corretta registrazione della dichiarazione doganale, gli operatori sono tenuti a indicare uno dei certificati specificati nella tabella allegata.

Nel caso in cui manchi tale certificato, la dichiarazione verrà rifiutata.

È importante sottolineare che, in base all'Accordo di libero scambio tra l'Unione

Europea e la Svizzera, le merci provenienti dalla Svizzera sono escluse dai controlli fitosanitari.

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate in materia, oltre al Ministero della Salute, l'Autorità competente, si consiglia di consultare la banca dati TARIC, Settore misure nazionali, presente sul sito ADM.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### Fissato il nuovo tasso di interesse per il pagamento dei diritti doganali

Con l'avviso pubblicato il 28 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che, in relazione alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, si applicheranno le disposizioni normative stabilite dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 dicembre 2004.

Secondo tali norme, il tasso Euribor a 6 mesi, rilevabile sul sito ufficiale della Banca Centrale Europea alla data del 15

giugno 2023, è stato registrato al 3,818% semestrale, di conseguenza, per le dilazioni concesse dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, verrà applicato un tasso dello 0,165%.

Tale tasso è stabilito dall'articolo 79 del DPR 43/1973 (TULD) ed è più favorevole rispetto al 50% del tasso Euribor a 6 mesi, calcolato nella misura dell'1,909%.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



### Cambiamenti per l'istituto della diffida

Con la circolare del 30 giugno 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le nuove indicazioni sull'applicazione dell'istituto della diffida nei settori specificati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2011.

La legge n. 71 del 21 maggio 2021 ha apportato modifiche all'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 91/2014, noto come "Campolibero" e convertito con modifiche dalla legge n. 116/2014.

Le nuove disposizioni stabiliscono che per le violazioni delle norme in materia

agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, l'organo di controllo incaricato deve diffidare l'interessato a conformarsi alle prescrizioni violate entro un periodo di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto.

L'obiettivo della diffida è eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

Si considerano violazioni sanabili gli errori e le omissioni formali che possono essere regolarizzati o le violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.

Nel caso in cui l'interessato non adempia alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo deve procedere con la contestazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

È importante sottolineare che il procedimento non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano già stati immessi in commercio, anche solo in parte. La presente circolare fornisce indicazioni sull'applicazione dell'istituto nel caso di violazioni sanzionabili accertate per la prima volta durante i controlli ufficiali nei settori specificati nell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 27/2021.

Il procedimento viene applicato in tali casi:

- Violazioni accertate per la prima volta dopo il 23 maggio 2021.
- Violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.
- Violazioni considerate sanabili, ovvero errori e omissioni formali che richiedono una regolarizzazione o violazioni le cui conseguenze

dannose o pericolose possono essere eliminate.

- Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi non sono ancora stati immessi in commercio e possono essere ritirati o trattati per eliminare la non conformità.
- Nel settore dei mangimi, in caso di mancato rispetto dei requisiti di igiene o omissione delle procedure di autocontrollo, purché le violazioni siano sanabili e l'operatore del settore dei mangimi possa adeguarsi alle prescrizioni entro il termine fissato.

Il procedimento non si applica:

- Alle violazioni dei requisiti generali e specifici in materia di igiene alimentare.
- Alle violazioni che riguardano prodotti già immessi in commercio, anche solo in parte.
- Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi sono già stati immessi in commercio e sono accessibili ai consumatori finali.
- Nel caso di violazioni accertate precedentemente al 23 maggio 2021.
- Nel caso di violazioni identiche accertate in precedenza, a meno che non vi siano aggiornamenti normativi che le differenziano.
- Nel caso in cui l'autorità accertatrice dispone dell'istituto di autotutela dell'annullamento d'ufficio o delle istanze di parte.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali nella circolare è specificato che l'istituto viene utilizzato quando:

- Viene accertata una violazione per la prima volta dopo il 23 maggio 2021.
- La violazione è sanzionabile con una multa amministrativa.
- La violazione è considerata sanabile, il che significa che può essere corretta o risolta.
- I prodotti non conformi non sono ancora stati messi in vendita per i consumatori finali.

La diffida prevede un termine di 30 giorni per l'adempimento delle prescrizioni indicate nell'atto. Questo termine sospende i tempi per la notifica ufficiale della violazione, che solitamente è di 90 giorni per i residenti in Italia e di 360 giorni per i residenti all'estero.

Se il trasgressore non adempie entro i 30 giorni, riprende il conteggio del tempo rimanente per la contestazione dell'illecito e la sua notifica ai responsabili.

È possibile richiedere la disapplicazione della diffida entro il termine stabilito e optare per la contestazione dell'illecito con la possibilità di pagare una sanzione ridotta. Tuttavia, se non viene adempiuta, non sarà possibile beneficiare della sanzione ridotta.

L'autorità competente che effettua i controlli ufficiali redige un documento in cui vengono registrate le violazioni riscontrate. Se viene accertata una violazione che può costituire un illecito amministrativo, l'autorità può emettere immediatamente un atto di diffida. Altrimenti, l'atto viene notificato o personalmente all'operatore o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) una volta completate le indagini.

Dopo il termine di 30 giorni concesso per l'adempimento delle prescrizioni indicate,

l'autorità competente che ha accertato la violazione verifica se il trasgressore ha adempiuto alle prescrizioni. Nel caso in cui il trasgressore non abbia adempiuto alle prescrizioni, gli agenti accertatori procedono alla contestazione immediata o alla notifica degli estremi della violazione entro i termini previsti dall'articolo 14 della Legge n. 689/81.

L'autorità competente emette un'Ordinanza-Ingunzione in cui stabilisce l'ammontare della sanzione, considerando i criteri previsti dalla Legge n. 689/81 e quelli ulteriori eventualmente previsti dalle norme che disciplinano i settori specifici.

Va sottolineato che l'articolo 24 della Legge n. 689/81 si applica nel caso in cui la mancata ottemperanza alla diffida dia luogo a un reato penale. In tali casi, il giudice penale competente per il reato sarà anche competente per decidere sulla violazione amministrativa.

La Legge n. 71/2021 ha apportato modifiche alla Legge "Campolibero" riguardo al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura "ultraridotta". In particolare, è stata estesa l'ulteriore riduzione del 30% della sanzione prevista dall'articolo 16 della Legge n. 689/81 a tutti i casi in cui è previsto il pagamento in misura ridotta. Pertanto, il pagamento in misura "ultraridotta" si applica anche alle violazioni nei settori disciplinati dal Decreto legislativo n. 27/2021.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

→ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

## Nuove funzionalità del sistema AIDA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che sono state rilasciate nuove funzionalità del sistema AIDA per l'esportazione e il transito. Questo segue l'informativa precedente del 8 giugno 2023, che ha fornito le prime indicazioni operative per l'avvio del nuovo sistema.

Le nuove funzionalità sono state pianificate e verranno introdotte gradualmente. Le principali aggiunte sono:

Servizio di esportazione (disponibili dal 6 luglio 2023):

Gestione dei certificati digitali EUR1/ATR/EURMED/EUR1.

Gestione dei tributi non inclusi nella lista CL098.

Dichiarazioni di esportazione con autorizzazioni Customs Decisions diverse da OPO.

- Abilitazione di nuove coppie di regime richiesto-precedente.
- Allineamento degli schemi XSD alla versione 1.7.
- Servizio di transito (disponibile dal 13 luglio 2023):
- Presentazione delle dichiarazioni di transito con il nuovo tracciato D1.
- Limitatamente alle dichiarazioni di transito unionale esterno T1 con

ufficio di partenza e destinazione in Italia.

- Possibilità di invio, rettifica e annullamento delle dichiarazioni solo tramite modalità system-to-system.

Per il campo (AdditionalDeclarationType) nella dichiarazione di transito è ammesso solo il valore "A" (dichiarazione normale in dogana secondo l'articolo 162 del CDU). Nella fase iniziale, non è possibile presentare una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci ai sensi dell'articolo 171 CDU.

Per le dichiarazioni di transito indirizzate al circuito doganale di controllo a CD, CS o VM, è prevista la gestione del fascicolo elettronico mediante il servizio di Gestione documenti già in uso per l'importazione ed esportazione.

Le modalità di accesso ai servizi rimangono valide come indicate nell'informativa del 9 agosto 2022.

Il documento di accompagnamento al transito (DAT) in formato PDF può essere ottenuto tramite il servizio "Gestione Documenti". Il messaggio IRILDES (IE045), contenente l'esito dell'operazione di transito, può essere prelevato tramite il servizio "TransitoService".

Gli uffici doganali gestiranno le nuove dichiarazioni di transito utilizzando le funzioni disponibili in AIDA alla linea di lavoro "Dogane 2.0 - Operazioni doganali 2.0". Le attività di controllo delle dichiarazioni selezionate dal circuito doganale di controllo saranno svolte tramite l'applicazione disponibile in AIDA alla linea di lavoro "Dogane 2.0 -> Controlli 2.0". I profili di accesso alle applicazioni rimarranno invariati per garantire la continuità operativa del personale già abilitato.

Le modalità di gestione dei servizi per i Destinatari Autorizzati rimarranno invariate durante questa fase iniziale del nuovo sistema. Ulteriori indicazioni saranno fornite al termine del periodo transitorio.

Le richieste di assistenza relative al nuovo sistema di transito devono essere indirizzate all'indirizzo e-mail [assistenza\\_transito@sogei.it](mailto:assistenza_transito@sogei.it).

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### Corso 3/2023 I controlli radiometrici

Già da tempo, l'Agenzia Dogane e Monopoli si occupa, in maniera sempre più importante, di controlli di natura extra tributaria e quindi, al di là di quelle che sono le discipline anticontraffazione, una voce che la fa da padrone in tali controlli, è proprio quella volta alla sicurezza dei prodotti: cosa non sono i controlli radiometrici se non un'ulteriore elemento di controllo da parte delle autorità in virtù di una sicurezza che deve riguardare sì le materie prime, sì i prodotti semilavorati, ma anche, ed è proprio questa una delle più importanti novità introdotte dall'anno

scorso, i prodotti finiti che entrano nella disponibilità di ognuno di noi?

Il corso odierno parte da un'introduzione dal punto di vista normativo, partendo da considerazioni generali e quindi saranno accennate, per sommi capi, le previsioni in ambito EURATOM e sarà quindi esposto il quadro normativo nazionale. Si entrerà poi nel dettaglio di quelli che sono gli aspetti soggettivi e oggettivi dell'ambito dei controlli radiometrici, calando il tutto nell'ambito della sicurezza dei prodotti.

Si illustrerà in che modo e dove avvengono i controlli doganali, con quali meccanismi vengono selezionati i prodotti e gli oggetti sottoposti a controllo radiometrico.

Infine sarà analizzato il quadro sanzionatorio applicabile alle eventuali violazioni delle disposizioni normative ed in ultimo si illustreranno le strategie di approccio sia da parte dei soggetti che importano prodotti radiometrici e degli addetti ai lavori, i doganalisti, che sono chiamati a far da tramite tra quello che l'esigenza del cliente che rappresentano interfacciandosi con l'autorità preposta, l'Agenzia delle Dogane.

Il corso è stato strutturato in tre parti:

- **Modulo 1:** "I controlli radiometrici 1a parte":  
Quadro normativo – L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza – Paesi in cui sono in vigore accordi o intese – Modalità di effettuazione – Aggiornamenti
- **Modulo 2** "I controlli radiometrici 2a parte":  
Ambito di applicazione – AIDA e la sorveglianza radiometrica – Criticità nella classificazione doganale – Sicurezza dei prodotti
- **Modulo 3** "I controlli radiometrici 3a parte":  
Strategie di approccio – Punti chiave – La gestione del rischio – Esempi

pratici-Sanzioni

**Docente: Dott. Martino Ormesani**

- **Focus Internazionale** – Il corso fornisce competenze su argomenti relativi a normativa e agli adempimenti del contesto italiano ed internazionale
- **Corso riconosciuto** – Per gli Spedizionieri Doganali iscritti all'Albo, il superamento del corso è valido per il programma di formazione continua del CNSD e consente di acquisire **5 crediti formativi professionali**
- **Altre iscrizioni** – I Tirocinanti degli spedizionieri doganali possono richiedere l'iscrizione seguendo le [istruzioni sul sito del CNSD](#). Altri soggetti

possono contattare per informazioni il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali all'indirizzo: [info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



**“Il Doganalista” n°2 / 2023 è online!**

Si ricorda che, da quest'anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

---

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

